



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

PROVINCIA DI SALERNO

Il Sindaco

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651
☎ 0974 987014 📠 0974 987520 🌐 www.celledibulgheria.asmenet.it ✉ ute.celledibulgheria@tiscali.it

 Regione Campania

 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Prot. n° 0004404 del 07/07/2010

OGGETTO: Decreto Regione Campania n° 113 del 17/06/2010
DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2010

IL SINDACO

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

VISTE le linee guida di cui al Decreto 20/12/2001, concernente le norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi che individua, all'Art. 3 della Legge 353, le competenze dei comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

VISTA la Legge 225/92 che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 comma A e B, definisce all'Art. 15 le competenze del Sindaco;

VISTO l'Allegato "C" della Legge Regionale n° 11 del 07/05/1996 relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1133 del 19 giugno 2009 con la quale è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" ove è prevista l'adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del Decreto di Massima pericolosità degli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007, del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

ATTESO che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste Caccia e Pesca emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

ATTESO Che con nota DPC/AER/0044054 del 07/06/2010 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che in considerazione delle previste condizioni meteorologiche la campagna estiva 2010 avrà inizio il 14 giugno e si protrarrà sino a tutto il 30 Settembre p.v. ;

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

AVVISA I CITTADINI

che in data 17/06/2010, il Presidente della Giunta la Regione Campania, ha emanato Decreto n° 113 dichiarando per il territorio Regionale Campano lo "STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI ANNO 2010" nel periodo che va dal 14/06/2010 al 30/09/2010.

Per quanto innanzi detto, si richiama l'attenzione circa l'osservanza delle norme previste dal Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, allegato C alla Legge Regionale 07/05/1996 n° 11, così come modificato dai D.P.G.R. n° 484 del 14/06/2002 e n° 387 del 16/06/2003, alcune delle quali vengono appresso menzionate:

"Art. 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio"-

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall' art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;

2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

3. È fatta eccezione:

a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

a) far brillare mine;

b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.

6. In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.

7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

8. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;

9. Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano"

"Art. 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio"

1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.

3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta."

Fermo restando quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che:

- le violazioni all'art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art.10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;

- le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14 del 24/07/2006 e precisamente sul comma 2 bis dell'articolo 17 che recita "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta.

Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'art. 25, comma 11."

Si richiama, infine, l'attenzione:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'Art. 15 lettera i) del Codice della Strada.